



COMUNE DI SCALEA
PROVINCIA DI COSENZA

OGGETTO:	Concessione del servizio di gestione della piscina comunale coperta sita in Via PO - Località Ex Campo Volo Comune di Scalea (CS).
-----------------	--

CAPITOLATO D'ONERI – DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

TITOLO I (CAPITOLATO D'ONERI)	4
Art.1 - Oggetto della Concessione	4
Art.2 – Durata e Rinnovo della Concessione - Inizio del Servizio	5
Art.3 – Canone per la Concessione	5
Art.4 – Consegna e Restituzione del Complesso Locali ed Impianti	5
Art.5 – Oneri del Concessionario	6
Art.6 – Obblighi Manutentivi	7
Art. 7 - Corrispettivo	7
Art.8 - Durata annuale del servizio	7
Art.9 - Chiusura dell'impianto	8
Art.10 - Uso pubblico del complesso	8
Art.11 - Tariffe	9
Art. 12 - Interventi di completamento e miglioramento funzionale	9
Art. 13 – Varianti, addizioni.	10
Art. 14 – Controlli dell'Amministrazione Comunale.....	11
Art. 15 - Collaudi	11
Art. 16 – Titolarità.....	12
Art.17 - Rapporti relativi alla conduzione dal punto di vista igienico-sanitario e della sicurezza ...	12
Art.18 - Sistema di qualità.....	12
Art.19 - Qualità e provenienza dei materiali.....	12
Art. 20 - Personale richiesto per la conduzione del complesso	13
Art. 21 - Norme Igienico-sanitarie	13
Art. 22 – Realizzazione Servizio Ristoro – Bar	14
Art. 23 – Subconcessione ed incarichi a terzi.	14
Art.24 - Utilizzo contributi per interventi di risparmio energetico	15
Art. 25 - Pubblicità	15
Art. 26 – Documentazione da tenere presso la sede dell'Impianto	15
Art. 27 - Rapporti fra Committente ed Concessionario.....	15
Art. 28 - Responsabilità e Assicurazioni	16
Art. 29 – Osservanza dei contratti collettivi di lavoro.....	16
Art. 30 – Sospensione dei Servizi.	17
Art. 31 - Penalità	17
Art.32 - Domicilio dell'affidatario	19
Art.33 - Revoca e recesso	19

Art.34 - Controversie.....	19
Art.35 – Trattamento dei dati.....	19
Art.36 – Passaggio di Gestione	19
Art.37 – Rinvio.....	19
Art. 38 - Spese ed oneri	19

TITOLO II - (DISCIPLINARE DI GARA) 20

Art. 39 – Atti di riferimento	20
Art. 40 – Soggetti ammessi a partecipare	20
Art. 41 - Sopralluogo.....	20
Art. 42 - Requisiti per la partecipazione alla gara.....	21
Art. 43 - Presentazione delle offerte	21
Art. 44 – Contenuto delle offerte	22
Art. 45 - Cauzioni	25
Art. 46 - Criterio di aggiudicazione – Assegnazione dei punteggi	25
Art. 47 - Modalità di svolgimento delle operazioni di gara	27
Art. 48 - Norme di richiamo	28

TITOLO I - (CAPITOLATO D'ONERI)

Art.1 - Oggetto della Concessione

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'attuale complesso relativo alla piscina comunale coperta di Scalea, sita in via Po Località Ex Campo Volo. La concessione comporta la gestione tecnico-amministrativa, la sorveglianza e la custodia sulle strutture, sugli impianti e sulle relative attrezzature, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa, l'assistenza agli utenti ed ogni attività tesa a diffondere la pratica del nuoto nel territorio comunale. Inoltre la concessione prevede la realizzazione degli interventi di completamento, miglioramento funzionale adeguamento a norma di legge del complesso, per come meglio specificato nel seguito del presente capitolato.

2. La presente concessione viene consentita esclusivamente allo scopo di favorire la pratica di attività ricreative e sportive compatibili con la struttura della piscina e comprende la gestione degli immobili, gli impianti e le attrezzature in essi presenti, compresi i locali da adibire per l'esercizio di bar.

3. In particolare si intende per:

a) interventi di completamento, le opere indicati nel progetto di "Lavori di Completamento della Piscina Comunale", approvato con **Delibera di G.C. n°150 del 18.12.09**, ed allegato al presente capitolato. Progetto, anch'esso, oggetto alle eventuali migliorie offerte in sede di gare;

b) interventi di completamento, miglioramento funzionale adeguamento a norma di legge per come espresse in sede di gara.

4. I lavori di cui al comma 3. devono essere affidati dal Concessionario a soggetti abilitati e qualificati ad eseguire lavori pubblici, in relazione alla specifica tipologia dei lavori o interventi da eseguire, il Concessionario è tenuto a trasmettere all'Ufficio Tecnico del Comune, prima dell'inizio dei lavori, oltre a quanto indicato nel successivo Art. 12, tutti i documenti comprovanti il possesso, in capo alla Ditta esecutrice, dei requisiti di legge per eseguire i lavori assegnati dal Concessionario.

5. Gli obiettivi principali che si intendono ottenere sono i seguenti:

- avvio e messa in funzione della piscina;
- gestione ottimale della struttura;
- razionalizzazione dei consumi e dei costi;
- attuazione dei lavori di completamento e miglioramento funzionale.

6. A titolo esemplificativo e non esaustivo riportiamo di seguito, in forma sintetica, le principali attività ed incombenze previste a carico del Concessionario:

- completamento dei lavori;
- conduzione degli impianti;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature, impianti e manufatti edili pertinenti;
- gli interventi di miglioramento funzionale atti a rendere e mantenere gli impianti in perfetta efficienza e conformi a quanto previsto dall'ordinamento giuridico e dalla normativa tecnica vigente al momento dell'esecuzione degli interventi stessi, ivi inclusi tutti gli adempimenti amministrativi e autorizzativi;
- la programmazione ed il coordinamento dell'attività sportiva;
- la direzione amministrativa e tecnico-organizzativa;
- conduzione di servizi accessori;
- la sorveglianza e la custodia, l'apertura, la chiusura della struttura e degli impianti;
- l'assistenza bagnanti;
- l'intestazione ed il pagamento di tutte le utenze relative ai consumi necessari al funzionamento degli impianti;
- fornitura dei combustibili;
- pulizia di tutti i locali e di tutti i componenti relativi agli impianti;
- ulteriori interventi necessari ad assicurare il miglior livello qualitativo del servizio.

Art.2 – Durata e Rinnovo della Concessione - Inizio del Servizio

1. La durata complessiva del contratto di gestione è fissata in 20 (venti) anni, a partire dalla data di stipula del contratto di gestione, tempo questo determinato mediante stime e valutazioni ritenute idonee a consentire al Concessionario il recupero degli investimenti effettuati nel primo periodo.

2. Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata, con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini e le condizioni. Il rinnovo potrà essere disposto, per una sola volta, previa intesa tra le parti, ed a condizione che il Comune accerti la sussistenza di ragioni di pubblico interesse per procedere al rinnovo medesimo, nel rispetto ed in conformità alle normative vigenti nel tempo.

3. L'effettivo inizio del servizio è previsto, improrogabilmente, nel termine di sei (6) mesi dalla data di affidamento del servizio stesso, per come meglio espresso nel comma successivo.

4. Per l'effettivo inizio del servizio, con l'apertura al pubblico del complesso, è previsto un periodo transitorio non superiore a mesi sei, dalla data della stipula del contratto di gestione, durante il quale il concessionario dovrà provvedere agli interventi di completamento, miglioramento funzionale finalizzati ad assicurare la funzionalità del complesso e di tutte le autorizzazioni, omologazioni e quanto altro necessario. Gli interventi realizzati in tale periodo dovranno garantire condizioni di affidabilità del servizio ed essere preventivamente approvate dall'Amministrazione Comunale.

Art.3 – Canone per la Concessione

1. Il Concessionario, per i venti anni di concessione, verserà al Comune un canone annuo di euro _____ (da completarsi in base all'offerta presentata in sede di gara).

2. Il predetto canone annuo dovrà essere versato al Comune nel modo seguente:

- 60% pari ad € _____ entro il 30 giugno di ogni anno;
- 40% pari ad € _____ entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. In caso di ritardato pagamento sono dovuti al Comune gli interessi di legge.

4. Le somme eventualmente non versate – o non recuperate, con rivalsa sulla fideiussione definitiva, saranno recuperate dal Comune maggiorate, così come previsto dal precedente comma, con procedimento coattivo.

Art.4 – Consegna e Restituzione del Complesso Locali ed Impianti

1. Il Concessionario rimane consegnatario del complesso, locali, impianti e delle attrezzature esistenti, oggetto della presente concessione, quali risultano dal verbale di sopralluogo e consistenza effettuato per la partecipazione alla gara, di cui all'Art. 41 pena esclusione dalla gara, pertanto partecipando alla gara accetta tutte le condizioni nelle quali si trovano sia il fabbricato, sia gli impianti che le attrezzature per come riportate nel suddetto verbale analitico di stato di consistenza ed elenco dettagliato. Detto verbale, dopo la stipula del contratto, ratificato dalle parti diviene verbale di consegna del complesso, locali, impianti e delle attrezzature esistenti.

2. Il Concessionario, per il fatto stesso di aver adito all'affidamento, ben conosce in ogni parte il complesso piscina sia per quanto riguarda il fabbricato nel suo insieme, sia per quanto riguarda gli impianti in esso installati nello stato in cui si trovano e non potrà addurre la insufficiente potenzialità di alcuni di essi, i difetti che vi riscontrasse e il loro particolare stato d'uso a giustificazione della inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato.

3. La struttura viene consegnata nello stato di fatto in cui si trova, di cui il Concessionario dichiara di avere ampia ed approfondita conoscenza. Il Concessionario pertanto solleva da ogni responsabilità il Comune da fatti o eventi che dovessero verificarsi durante il periodo di validità della concessione agli impianti ed alle struttura.

4. Alla conclusione, da parte del Concessionario, degli interventi di completamento e miglioramento funzionale per come espresse in sede di gara, verranno stilati i verbali di collaudo e

consegna così come stabilito al successivo Art. 15, che andranno, di volta in volta ad aggiornare il verbale di consegna di cui al comma 1.

5. Al termine del contratto si procederà alla riconsegna dei locali, delle attrezzature e quant'altro risulti dai succitati verbali. Il Comune verificherà la conformità con quanto indicato nei verbali, accertando che l'eventuale usura e deterioramento siano dovuti al normale uso e comunque a cause non addebitabili al Concessionario. In ogni caso il Concessionario è tenuto a reintegrare tutto ciò che venisse distrutto, o si rendesse necessario, o non fosse fornito dall'Ente. Tutto ciò resterà di proprietà del Comune compresi tutti i lavori di completamento e gli interventi di miglioria sulle strutture e sugli impianti e quant'altro offerto in sede di gara. Quanto verrà acquistato per motivi diversi dal reintegro e dei suddetti interventi resterà di proprietà del Concessionario stesso.

Art.5 – Oneri del Concessionario

Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della gestione sono a carico del Concessionario:

1. Gestione in toto del servizio, ogni e qualsiasi spesa connessa alla gestione e conduzione dell'impianto e all'organizzazione delle attività, comprese quelle per il personale a qualsiasi titolo incaricato dal Concessionario per pulizie, custodia, istruzione, assistenza ai bagnanti, amministrazione, direzione, ecc.;
2. Esecuzione degli interventi di completamento e miglioramento riferiti sia a quelli prioritari, finalizzati all'avvio del complesso, sia a quelli a breve e medio tempo;
3. Avvio e messa in funzione della piscina, con acquisizione di tutti i relativi pareri nulla osta ed autorizzazioni per piscine pubbliche.
4. Pagamento del canone annuo di cui all'art.3.
5. La fornitura e la gestione del Personale necessario al funzionamento dell'impianto, nel rispetto delle norme in materia;
6. La pulizia e il mantenimento dei requisiti Igienico sanitari delle vasche della piscine, la manutenzione delle aree circostanti, nonché la pulizia e la perfetta sistemazione giornaliera di tutti gli stabili. In particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza di utilizzo degli stessi, comprensiva: di materiali e prodotti vari per il trattamento delle acque, prodotti, materiali e attrezzature per le pulizie e per i servizi igienici, disinfestazione generale di tutte le superfici che possono portare infezioni di vario genere (verruche, micosi, ecc.), con prodotti, modalità e tempi come previsto dalla normativa sanitaria, controllo della igienicità e della temperatura dell'acqua secondo le vigenti normative e in base alle eventuali indicazioni dell'Azienda Sanitaria;
7. La conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti tecnologici, delle strutture e delle attrezzature comprese quelle mancanti al momento della consegna dell'impianto il cui completamento è a carico del concessionario;
8. Le spese di luce, gas, acqua e telefono di pertinenza dell'impianto, previa intestazione e/o volturazione dei relativi contratti a proprio carico, e di tutti gli oneri riferiti alla gestione;
9. gli oneri e adempimenti igienico-sanitari nonché gli altri obblighi gestionali;
10. L'attivazione a proprie cure e spese di un servizio di medicazione e primo soccorso presso l'impianto, mantenendo a disposizione degli utenti gratuitamente i necessari materiali di primo intervento e soccorso;
11. La costante manutenzione e la disponibilità degli strumenti di rianimazione e degli attrezzi di salvataggio;
12. Le spese relative al presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese quelle di registrazione;
13. La costituzione di apposite polizze assicurative multirischio e delle cauzioni, come meglio precisato nel seguito del presente capitolato.

Art.6 – Obblighi Manutentivi

1. Durante tutto il periodo di durata del servizio il concessionario dovrà eseguire a sua cura e spese, tutti gli interventi e le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Si intende per manutenzione tutto quanto necessario a mantenere la continuità del servizio nel rispetto delle leggi, compresa quindi la sostituzione di qualunque parte di impianto.

2. Per manutenzione ordinaria si intendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti purché non comportino la realizzazione di nuovi locali, né modifiche alla struttura od all'organismo edilizio, in modo da consegnare al Comune, alla scadenza del servizio, l'opera in buone condizioni di conservazione e funzionamento;

3. Per manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali di edifici, nonché per realizzare o integrare gli impianti tecnici e servizi igienico e sanitari gli impianti termici, sempre che non alterino i valori e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

4. La manutenzione e la conduzione degli impianti tecnologici saranno in ogni caso a carico del concessionario.

5. Qualunque intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere comunque preventivamente comunicato all'Ufficio Tecnico del Comune, e dallo stesso autorizzato. L'Ufficio tecnico si esprime sugli interventi entro 15 giorni dal ricevimento dei relativi atti. L'Ufficio Tecnico Comunale può dettare prescrizioni per gli interventi di manutenzione straordinaria, che il Concessionario è tenuto ad eseguire.

Art. 7 - Corrispettivo.

1. Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso l'intera struttura. Pertanto tutti gli oneri del Concessionario sono remunerati attraverso il pagamento delle tariffe da parte degli utenti, per una durata contrattuale di anni 20 (venti), a decorrere dalla data di affidamento del servizio.

2. Dovrà essere realizzata una conduzione economica dell'intero impianto natatorio finalizzata allo sviluppo auto-finanziato del medesimo impianto e che consenta di realizzare la gestione senza oneri a carico del Comune.

3. Al Concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe relative alle attività erogate.

4. Al Concessionario spetteranno inoltre le eventuali entrate relative al punto ristoro/distributori ed alla pubblicità commerciale effettuata all'interno e all'esterno dell'impianto, in forma visiva, con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni tecniche disposte dall'Amministrazione comunale e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità.

5. Gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria.

Art.8 - Durata annuale del servizio

1. Convenzionalmente si intende che per ciascuna annualità il servizio abbia inizio il 1 (primo) ottobre ed abbia termine il 30 (trenta) settembre dell'anno successivo, tranne che per il primo anno di gestione il cui inizio verrà a cadere alla scadenza dei 6 mesi necessari alla sistemazione dell'impianto (o termine inferiore come da gara).

2. Tale servizio sarà suddiviso essenzialmente in due periodi, invernale ed estivo:

Invernale dal 01.10 al 30.06 con i seguenti orari minimi di apertura al pubblico:

- giorni feriali
 - dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 23.00,
- domenica e festivi

- dalle ore 09.00 alle ore 14.00
- dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Estivo dal 01.07 al 14.09 con i seguenti orari di apertura:

- giorni feriali
 - dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 23.00
- domenica e festivi
 - dalle ore 09.00 alle ore 14.00

3. Il periodo fra il 15.09 ed il 01.10 sarà dedicato alle operazioni di manutenzione straordinaria, allo svuotamento della piscina e alla riorganizzazione del servizio per l'annualità successiva.

4. Le fasce orarie comprendono l'apertura al pubblico - che dovrà essere garantita almeno per 6 ore al giorno - la fascia relativa all'attività agonistica e la fascia relativa all'attività di allenamento delle società o associazioni sportive della città.

Art.9 - Chiusura dell'impianto

1. L'impianto può rimanere chiuso solo nei seguenti giorni dell'anno:

- 1 gennaio
- sabato domenica e lunedì di Pasqua,
- 24-25-26 e 31 dicembre
- dal 15.09 al 01.10, come precisato all'articolo precedente per le operazioni di manutenzione straordinaria.

2. Altri periodi di chiusura potranno verificarsi in caso di lavori inerenti all'adeguamento degli impianti e/o interventi specifici, per un periodo non superiore a 15 (quindici) giorni all'anno. Di tali chiusure impreviste dovrà essere data tempestiva informazione agli utenti tramite i mezzi di comunicazione locali, stampa, radio, televisione, nonché mediante cartelli ben visibili posti all'esterno del complesso ed al Comune.

Art.10 - Uso pubblico del complesso

1. Il concessionario è tenuto a:

- garantire l'uso pubblico del complesso nel rispetto delle priorità di seguito specificate e nei tempi e nei modi fissati al precedente Art. 8;
- concedere gratuitamente l'impianto all'Amministrazione Comunale in caso di manifestazioni da essa organizzate, per un massimo di giorni 10 (dieci) all'anno;
- concedere, a costo ridotto, l'uso dell'impianto alle scuole ubicate nel territorio della città di Scalea durante gli orari scolastici, per corsi di nuoto di durata predefinita;
- concedere a pagamento gli spazi acqua alle Società ed Associazioni sportive affiliate alla F.I.N.;
- concedere a pagamento l'uso dell'impianto a Società ed Associazioni sportive per lo svolgimento di attività agonistiche nei giorni festivi per un massimo di giorni sette nel corso dell'anno;
- concedere a pagamento spazi acqua ai gestori di progetti speciali approvati dall'Amministrazione Comunale;
- consentire a pagamento l'accesso a tutti i cittadini nelle fasce orarie predefinite riservate al pubblico.

2. Le società ed associazioni sportive a cui è concesso l'uso dell'impianto dovranno espletare, a loro cura e spese, tutte le formalità amministrative e legali, assicurazioni per responsabilità civile e danni, dovranno, inoltre, assumere specifico impegno per munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni in materia per l'espletamento delle manifestazioni e/o attività richieste.

3. Il Concessionario dovrà mettere a disposizione delle Società ed Associazioni gli ambienti e le attrezzature di seguito elencate:

- locale spogliatoio per tecnici,
- bacheche ubicate nell'atrio di ingresso per affiggervi orari, comunicazioni, etc.

4. Al Concessionario è data la possibilità di attrezzare parte dell'area di pertinenza del complesso con strutture accessorie e complementari, anche di servizio, compatibili anche con finalità sportive, di ristoro ed intrattenimento dell'utenza. Ogni iniziativa di tal genere dovrà, però, essere preventivamente approvata dall'Amministrazione Comunale, con specifico impegno alla rimozione delle strutture realizzate al termine della durata dell'appalto, con il ripristino dello stato dei luoghi, o in alternativa se richiesto, alla consegna gratuita delle stesse all'Amministrazione Comunale, che ne rimane proprietaria. In fase di appalto le eventuali migliorie verranno valutate all'interno della valutazione complessiva dei progetti presentati.

Art.11 - Tariffe

1. I proventi derivanti dalla gestione del servizio saranno incamerati dal Concessionario.
2. Le tariffe che il Concessionario è tenuto ad applicare sono risultanti dall'apposito tariffario, che:
 - l per il primo anno di gestione, saranno quelle risultanti dalla gara di appalto ed oggetto di assegnazione di punteggio;
 - l per gli anni successivi, il Concessionario applicherà le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con propria delibera. Le stesse potranno variare tendenzialmente in funzione dell'inflazione.
3. Il Concessionario si obbliga a praticare, per particolari categorie (alunni e/o studenti delle scuole, soggetti svantaggiati, ecc) un costo orario sociale per l'uso dell'impianto.
4. Le tariffe dovranno essere relative a:
 - a) ingresso per il nuoto libero, biglietto orario, abbonamenti con durata predefinita;
 - b) corsi di nuoto in convenzione per le categorie protette (scuole e meno abienti ecc), per ora e per corsia;
 - c) corsi di avviamento al nuoto per Società ed Associazioni affiliate alla F.I.N. per ora e per corsia;
 - d) attività agonistiche di Società ed Associazioni sportive, in giorni festivi, canone giornaliero;
 - e) spazi acqua per gestori di progetti speciali approvati dall'Amministrazione Comunale, per ora e per corsia;
 - f) altre eventuali attività, per ora e per corsia, per ora.
5. Nel sopra citato tariffario dovranno essere definite, in particolare le modalità ed i tempi del pagamento delle tariffe stesse. Le attività non effettuate a causa della chiusura dell'impianto, per motivi riconducibili alla gestione dello stesso, non sono soggette a pagamento di tariffa; per contro dovrà comunque essere pagata la tariffa per le attività non effettuate per motivi imputabili alle Società, Enti o Associazioni.
6. Eventuali variazioni della tariffa per cause diverse rispetto a quelle indicate, dovranno essere deliberate dalla Amministrazione Comunale.
7. Il tariffario dovrà essere esposto e ben visibile in bacheca.
8. Il Tariffario in sede di gara sarà oggetto di assegnazione di punteggio, per come meglio esposto nel disciplinare di gara.

Art. 12 - Interventi di completamento e miglioramento funzionale

1. Il Concessionario, oltre a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria nel corso dell'appalto, dovrà realizzare gli interventi di:
 - a) completamento indicati nel progetto di "Lavori di Completamento della Piscina Comunale" all'uopo predisposto dall'U.T.C., approvato con **Delibera di G.C. n°150 del 18.12.09**, ed allegato al presente capitolato, progetto, anch'esso, oggetto alle eventuali migliorie offerte in sede di gare;

- b) miglioramento funzionale adeguamento a norma di legge per come espresse in sede di gara riferiti sia ai fabbricati, sia agli impianti tecnici, anche con sostituzione di componenti dei quali sia stata verificata la non funzionalità ed efficienza, garantendo la messa a norma dell'intero impianto.
2. Tali interventi rientrano specificatamente negli obblighi del Concessionario.
 3. Per tali interventi il Concessionario dovrà operare sulla base di progetti esecutivi predisposti a sua cura e spese, corredati di tutti gli elaborati tecnici ed amministrativi necessari, avendo dai sei mesi a cinque anni, dalla data di affido della concessione, per la realizzazione di tutti gli interventi.
 4. Tali interventi potranno essere realizzati in stralci dal progetto generale degli interventi, presentato in sede di offerta, secondo la cronologia in esso definita per i vari interventi, prioritari, a breve e medio periodo; fermo restando il termine di 6 mesi concesso per rendere fruibile e funzionante la struttura con gli interventi prioritari.
 5. In particolare tale progetto esecutivo dovrà essere completo di ogni elaborato necessario per la completa definizione tecnica ed economica degli interventi, distinti cronologicamente in:
 - interventi prioritari da realizzare entro sei (6) mesi dall'affidamento della concessione e consistenti: nella realizzazione del progetto di completamento lett. a) comma 1, e degli interventi di cui alla lett. b) comma 1, finalizzati a garantire la fruibilità e l'avvio a norma della struttura;
 - interventi a breve periodo, da realizzare nel termine massimo di due (2) anni dall'affidamento della concessione e consistenti negli interventi di cui alla lett. b) comma 1, finalizzati a garantire continuità e miglioramento funzionale del servizio offerto al pubblico;
 - interventi a medio periodo, da realizzare nel termine massimo di cinque (5) anni dall'affidamento della concessione e consistenti negli ultimi interventi di cui alla lett. b) comma 1, finalizzati al potenziamento della struttura.
 6. Gli elaborati progettuali grafici dovranno essere corredati, già in fase di gara, di relazione particolareggiata con l'indicazione dettagliata, per ciascuna fase, dell'ubicazione, delle caratteristiche tipologiche degli interventi e delle relative quantificazioni economiche. A tal fine dovrà essere allegato il computo estimativo dei lavori con l'indicazione degli importi di spesa previsti per ciascuna delle fasi di intervento.
 7. L'eventuale necessità di ulteriori somme che potrebbero verificarsi in corso d'opera, o anche nella progettazione esecutiva, rispetto all'importo previsto nel progetto generale di gara resteranno sempre in capo al Concessionario.
 8. L'insieme dei vari interventi dovrà esaurirsi nei primi cinque anni di esercizio del complesso, nel pieno rispetto della cronologia delle priorità suindicate e meglio specificate in sede di offerta.
 9. Tutti gli interventi, prima della loro realizzazione, dovranno essere approvati, dall'Amministrazione Comunale, che nominerà un proprio dipendente quale Responsabile al controllo sulla corretta esecuzione delle opere da realizzare.
 10. L'approvazione da parte del Committente non comporta assunzione di responsabilità.

Art. 13 – Varianti, addizioni.

1. E' facoltà della Concessionaria proporre, in aggiunta a quanto proposto in sede di gara, eventuali acquisti e/o migliorie per un più corretto e funzionale uso della struttura oggetto della concessione. Nessuna variante, addizione, miglioramento, comunque potranno essere fatti senza preventiva deliberazione approvativa del Comune.
2. Eventuali interventi strutturali, intesi come interventi di rilevante portata alle strutture ed apparecchiature, saranno oggetto di ulteriori accordi con l'Amministrazione comunale.

3. La Ditta concessionaria potrà provvedere a sue spese all'integrazione delle attrezzature, degli arredamenti e degli impianti.

Art. 14 – Controlli dell'Amministrazione Comunale

1. La finalità del controllo di cui al presente articolo è quella di monitorare costantemente, anche con verifiche ispettive puntuali e penetranti, l'effettivo perseguimento delle superiori finalità di interesse pubblico che il concessionario è tenuto a garantire nella gestione del servizio pubblico affidatogli.

2. A tal fine l'affidatario dovrà consentire e favorire tutti i controlli che l'Amministrazione nella sua discrezionalità volesse disporre, fornendo le informazioni e le documentazioni richieste senza a ciò opporre limitazioni o condizionamenti di sorta circa la natura della richiesta avanzata. I controlli saranno favoriti anche alle autorità preposte.

3. La vigilanza e il controllo del Comune potranno esplicarsi attraverso ispezioni di ordine tecnico-amministrativo ed igienico-sanitario che potranno avvenire, in ogni momento e senza preavviso, mediante propri funzionari appositamente delegati allo scopo e/o da esperti nominati dall'Amministrazione.

4. Il personale del Comune avrà libero accesso agli impianti per effettuare tutte le verifiche ed i controlli ritenuti necessari, con qualsiasi modalità, sulla gestione (attività svolte, modalità di conduzione, scritture contabili e registrazioni, ecc.), sull'applicazione della convenzione, sullo stato manutentivo e sui lavori di miglioria in corso d'opera.

5. A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o quant'altro che sia di nocimento all'efficienza ed al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione saranno applicate le sanzioni previste dalla presente convenzione.

6. Il concessionario è tenuto a presentare annualmente sia il programma annuale delle attività che il rendiconto a consuntivo delle attività svolte (elenco analitico di tutte le attività svolte, indicando con esattezza il numero dei partecipanti, il Comune e/o la scuola di provenienza e l'appartenenza a Società od Enti di promozione sportiva, etc.), nonché tutti i movimenti contabili e finanziari.

7. A richiesta dell'Amministrazione l'affidatario dovrà trasmettere il bilancio della propria attività entro trenta giorni dalla sua approvazione.

Art. 15 - Collaudi

1. Il Committente procederà, nei modi che riterrà più opportuni, all'accertamento periodico del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali per quanto riguarda gli interventi di cui all'Art. 12 - Interventi di completamento e miglioramento funzionale e fermo restando il rispetto del comma 9 dell'art.12.

2. In particolare, per ciascuna delle fasi di intervento previste sarà redatto specifico certificato di collaudo in merito alla esecuzione delle relative opere.

3. Il Committente si riserva la facoltà di decidere le modalità di esecuzione di ciascun collaudo, anche suddividendo l'attività in base alle diverse richieste ed utilizzando, a sua discrezione, personale interno o esterno.

4. Il Concessionario dovrà mettere a disposizione dell'incaricato del collaudo personale ed attrezzature da questi richieste per l'espletamento del proprio incarico.

5. Il Committente nominerà, a sua discrezione, un collaudatore finale che, durante l'ultima annualità di servizio comunque entro due mesi successivi alla conclusione della concessione, accerterà lo stato di buon funzionamento e di rispondenza normativa del complesso.

6. Il Concessionario è tenuto a provvedere a tutti gli interventi necessari, a giudizio del collaudatore; In caso di inadempimento, il Committente potrà procedere all'esecuzione di tali interventi addebitandone il costo al Concessionario mediante l'utilizzo delle polizze di garanzia.

Art. 16 – Titolarità

1. Per tutta la durata della concessione i certificati emessi dagli organi di controllo saranno intestati al Concessionario che ha la totale ed esclusiva titolarità dell'attività.

2. L'affidatario potrà autonomamente presentare istanza all'Istituto per il Credito Sportivo previsto dalla Legge n. 1295 del 24.12.1957 al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 20.10.2000 n°453 (Regolamento per il riordino dell'Istituto per il Credito Sportivo a norma dell'art. 157 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n°112), un contributo per le spese sostenute per la ristrutturazione dell'impianto.

Art.17 - Rapporti relativi alla conduzione dal punto di vista igienico-sanitario e della sicurezza

1. il Concessionario, quale intervento obbligatorio a suo carico, dovrà consegnare al Committente fascicoli tecnici con l'indicazione dei tracciati e delle caratteristiche di tutti i circuiti relativi agli impianti sui quali vengano effettuate modifiche e/o innovazioni, rappresentandoli su piante in adeguata scala.

2. La consegna dei fascicoli dovrà essere contestuale con gli interventi effettuati e, comunque non oltre un mese dalla loro ultimazione.

3. Con periodicità indicate dal personale di controllo esterno all'amministrazione il Concessionario dovrà procedere al rilievo della temperatura ambientale ed al rilievo della temperatura dell'acqua in piscina nonché procedere ai lavori relativi alle eventuali prescrizioni da questi indicate.

4. Il Concessionario inoltre dovrà procedere a tutti gli ulteriori controlli di cui alle norme igienico-sanitario e di sicurezza contenute nel successivo art. 21.

5. Con periodicità semestrale il Concessionario dovrà fornire il resoconto delle attività di controllo e manutenzione effettuate, con l'indicazione dettagliata di tutti gli interventi effettuati, sia su programma, sia accidentali, nonché degli eventuali componenti e/o parti di impianto sostituite.

Art.18 - Sistema di qualità

1. Il Concessionario è tenuto a predisporre, entro tre anni dall'inizio della gestione un sistema di qualità rispondente alle norme comunitarie in materia, relativo alle modalità di erogazione del servizio.

2. Il relativo manuale qualità dovrà essere consegnato al Committente entro tre anni dall'inizio della gestione.

3. Il sistema di qualità proposto, con le eventuali modifiche indicate dal Committente dovrà essere attuato a partire dal quarto anno di servizio.

Art.19 - Qualità e provenienza dei materiali

1. Le apparecchiature ed i materiali da doversi impiegare negli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, debbono essere di primaria marca e di larga diffusione, avere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere rispondenti alle norme vigenti nel settore, così come le apparecchiature ed attrezzature di cui l' affidatario vorrà dotare l'impianto.

2. La rispondenza dovrà essere attestata da appositi certificati di omologazione o marchi di qualità secondo quanto previsto da leggi e norme vigenti.

3. I materiali e le forniture non conformi saranno respinti, e dovranno essere sostituiti.

4. In caso si rivelasse un qualsiasi difetto, anche dopo l'impiego e le prove, l' affidatario sarà tenuto alla sostituzione del componente.

Art. 20 - Personale richiesto per la conduzione del complesso

1. Tutte le attività sportive, formative, terapeutiche ecc, svolte nell'ambito della piscina, devono essere dirette e guidate da personale tecnico in possesso di qualifiche rilasciate dalla F.I.N., documentate con tessera regolarmente validata per l'anno in corso.

2. Per le attività sportive formative che rispondono ai bisogni delle varie fasce sociali e di età, il personale preposto all'insegnamento deve essere in possesso di qualifica minima di istruttore di 1° livello.

3. Il Concessionario dovrà presentare all'inizio del servizio, e comunque all'inizio di ogni anno di contratto, l'elenco del personale che intende adibire all'espletamento del servizio indicando per ciascuno le generalità, le qualifiche ed il relativo orario settimanale.

4. Dovrà essere in ogni caso garantita la presenza continua di un minimo di due persone per l'intero orario di apertura del complesso.

5. Nel caso in cui ritenga opportuno adibire nuovo personale, dovrà darne comunicazione scritta al Committente.

6. Il personale del Committente dovrà essere posto in condizioni di potersi, in qualsiasi momento, accertare del buon andamento del servizio.

7. Il Concessionario, nella sua specifica qualità di datore di lavoro, è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, con conseguente assunzione degli oneri derivanti.

8. Tale obbligo non sussiste nei confronti della Ditte appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria da affidare in appalto o a contratto d'opera. In tal caso si limiterà a fornire a tali soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sarà necessario intervenire e sulle misure di prevenzione di emergenza adottate in relazione alla propria attività e sarà individuato come responsabile dei lavori.

9. Il Committente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, per controllare che da parte del Concessionario siano osservate le leggi relative al personale dipendente.

10. Il Comune deve esprimere un gradimento rispetto al personale impiegato dal gestore ed eventualmente richiederne l'allontanamento e/o la sostituzione in relazione alla delicata funzione svolta a contatto con il pubblico

11. Il Comune, per giustificati motivi, ha la facoltà di ordinare la sostituzione del personale addetto al servizio, senza corrispondere indennizzi di alcun genere e ha la facoltà di sostituire il proprio personale.

Art. 21 - Norme Igienico-sanitarie

1. Nella conduzione del complesso l'affidatario è tenuto al pieno rispetto delle norme, igienico-sanitarie, vigenti.

2. L'acqua di alimentazione all'entrata della vasca deve possedere buone caratteristiche igieniche. In particolare gli indici batterici di inquinamento devono essere contenuti entro i limiti normalmente ammessi per la acque potabili.

3. Il proporzionamento delle circolazioni deve assicurare un prelievo di acqua usata e una nuova immissione di acqua depurata in modo continuo durante le 24 ore, garantendo almeno tre ricambi completi nello stesso tempo. A questa portata deve esser aggiunta l'integrazione necessaria a compensare le perdite per evaporazione, per sfioro e per altre cause. L'acqua del riciclo deve essere continuamente filtrata, bonificata mediante sistemi di sterilizzazione giudicati idonei dagli uffici preposti al controllo.

4. La piscina dovrà esser dotata della apparecchiatura per le analisi di vasca. Il metodo usato per la determinazione quantitativa e qualitativa del cloro attivo è quello clorimetrico ottenuto con l'aggiunta della soluzione cloridrica di ortotolidina.

5. Per quanto riguarda la temperatura dell'acqua delle vasche i valori devono essere generalmente compresi tra 24°-30°.

6. Affinché non si verificano condizioni di eccessivo affollamento nello specchio d'acqua, pregiudizievoli sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene, sono disponibili nello specchio della vasca natatoria 2 mq per ciascuno dei frequentatori della piscina presenti contemporaneamente.

7. Per assicurare che alla fine della giornata l'accumulo delle impurità nell'acqua apportate dai bagnanti che si avvicendano nella vasca non raggiunga limiti di intollerabilità, dovranno essere previsti congrui periodi di riposo tra ciascun turno o gruppi di turni di affluenza con circolazione dell'acqua di vasca (senza bagnanti all'interno) ogni qualvolta si riscontra che la piscina ha accolto il massimo previsto dei bagnanti. La durata di tale periodo non deve mai essere inferiore ad 1 ora; al fine del controllo delle impurità l'impianto di depurazione deve essere completo di apparecchiature (a funzionamento manuale o automatico) atte a rilevare lo stato di impurità dell'acqua stessa, così da determinare di volta in volta o la sola necessità di circolazioni a vasca senza bagnanti o la necessità del controlavaggio dei filtri stessi; nel caso di controlavaggio, tale operazione deve sempre avvenire con insufflazione di aria all'esterno.

8. I servizi igienici devono essere tenuti in buone condizioni di pulizia e devono essere quotidianamente disinfettati.

9. L'ambiente della piscina, specie in corrispondenza della vasca natatoria, deve essere sempre mantenuto confortevole.

10. Il controllo periodico dello stato ambientale della piscina è garantito dagli uffici preposti. A seconda della utilizzazione della piscina, a insindacabile giudizio degli organi preposti al controllo, possono essere imposti nella piscina stessa, quando ricorrano motivi di igiene, opportuni trattamenti contro le infezioni di tipo epidermico (funghi, ecc).

11. In occasione di manifestazioni sportive dovranno essere forniti sandali puliti agli ufficiali di gara.

12. I tuffi dovranno essere vietati.

13. Comunque i requisiti igienico ambientali dovranno essere quelli evidenziati nel già citato atto di intesa Stato Regioni n°1605 del 16 gennaio 2003 così come la dotazione di personale attrezzature e materiali

Art. 22 – Realizzazione Servizio Ristoro – Bar

1. Il Concessionario ha la possibilità di concedere in sub concessione dei locali per la realizzazione di un servizio di ristoro – bar.

2. Il Concessionario può attivare tale servizio per una durata massima pari alla durata della propria concessione, affidandone la conduzione a persona in possesso dei requisiti professionali di Legge.

3. Il listino prezzi del bar viene fissato in misura non superiore alle tariffe stabilite dalla Camera di Commercio.

Art. 23 – Subconcessione ed incarichi a terzi.

1. E' espressamente vietata la subconcessione in tutto o in parte del servizio affidato in concessione e degli impianti e delle attrezzature. La violazione di tale divieto comporterà l'immediata decadenza della concessionaria e l'incameramento nelle casse comunali del deposito cauzionale, di cui oltre, senza pregiudizio di ogni altra ragione od azione verso la concessionaria medesima.

2. E' fatta eccezione per le sottoelencate attività accessorie e complementari, per le quali è consentito attivare rapporti contrattuali con terzi:

- trattamento acqua, incluse analisi di laboratorio;
- manutenzioni civili e degli impianti tecnologici;
- esecuzione dei lavori di completamento e miglioramento di cui al precedente art. 12 che, per loro stessa natura, devono essere eseguite da Ditte specializzate;
- espletamento del servizio di somministrazione alimenti e bevande, che è ammesso solo in favore di ditta regolarmente iscritta al REC per la somministrazione di alimenti e bevande (tipologia "C" art. 5, comma 1, lett. C Legge 287/91);

3. Le imprese esecutrici dovranno essere in possesso di adeguati requisiti ed esperienza specifica nei rispettivi settori di competenza e dovranno osservare le norme di sicurezza di cui alla D.lgs n. 81/2008.

4. Il Concessionario dovrà trasmettere al Comune con dovuto anticipo rispetto all'inizio della specifica attività il contratto con il sub-concessionario, unitamente a dichiarazione sostitutiva o alla documentazione comprovante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di legge previsti per il settore. Gli Uffici del Comune, ai fini del controllo, potranno richiedere ogni altro utile documento.

5. In caso di dissenso motivato da parte del Comune il concessionario dovrà provvedere a sostituire il subappaltatore.

6. Il Comune riconoscerà solamente il concessionario come responsabile del servizio, il quale quindi risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte di subappaltatori/contraenti.

Art.24 - Utilizzo contributi per interventi di risparmio energetico

1. Eventuali contributi per studi di fattibilità tecnico-economica e relativi interventi attuativi aventi la finalità di ridurre i consumi energetici e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo di energia a parità di servizio reso, concessi a qualsiasi titolo e da qualsiasi Ente all'Amministrazione Comunale, quale proprietaria del complesso, potranno essere utilizzati in interventi predefiniti con il concessionario del servizio.

2. Le relative procedure saranno espletate a cura e spese del concessionario; nei limiti della legittimità degli atti, l'Amministrazione Comunale provvederà per quanto di sua specifica competenza.

3. il Concessionario a sua volta potrà accedere ad eventuali finanziamenti e contributi di qualsiasi genere, compatibili con la sua funzione specifica di gestore del complesso, attuando interventi, preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale, che non introducano variazioni ai tempi dei cronoprogrammi già definiti in sede di gara.

4. Al termine della durata della concessione le opere così realizzate saranno consegnate gratuitamente all'Amministrazione Comunale che ne rimane proprietaria.

Art. 25 - Pubblicità

1. Qualsiasi forma di pubblicità dovrà essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme di legge, previa stesura da parte dell'affidatario di un regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale.

2. Prima dell'avvenuta approvazione del su citato regolamento ogni manifestazione pubblicitaria è specificatamente vietata

Art. 26 – Documentazione da tenere presso la sede dell'Impianto

1. Il Concessionario ha l'obbligo di tenere presso l'impianto la seguente documentazione tecnica:

- Nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto, di cui al successivo articolo 27 comma 2, e suo recapito telefonico;
- Documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008e s.m. e i.;
- Registro analisi chimico- fisiche delle acque;
- Registro interventi di manutenzione e controllo effettuati, in cui è riportata la data delle attività,la natura e gli esiti;

Art. 27 - Rapporti fra Committente ed Concessionario.

1. Il Committente nominerà un Responsabile del Servizio che lo rappresenterà nei rapporti con il Concessionario, fermo restando il rispetto del comma 9 dell'art.12 .

2. Parimenti il Concessionario nominerà un Responsabile Tecnico, professionalmente competente, con compiti di controllo sulla esecuzione dei lavori relativi agli interventi obbligatori e

specifici, oltre che con compiti di controllo interno per la verifica del corretto funzionamento del complesso, ivi compresi la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario.

3. Il Responsabile Tecnico, rapportandosi con il Responsabile del Servizio nominato dall'Ente, curerà tutti i rapporti tecnici con il Committente relativi all'esecuzione del contratto, sia in merito al servizio, sia in merito alle opere da doversi realizzare.

Art. 28 - Responsabilità e Assicurazioni

1. A partire dal momento in cui gli impianti saranno consegnati al Concessionario ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente all'uso delle strutture e degli impianti, compresa la responsabilità dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e i terzi, graverà sullo stesso, che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni o riserve.

2. Il Concessionario solleva il Committente da qualunque responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare all'affidatario, agli utenti, ai suoi dipendenti o terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato e per qualsiasi causa.

3. Sarà obbligo del Concessionario comunicare immediatamente all'Amministrazione comunale il nome del responsabile tecnico degli impianti (comma 2, art. 27).

4. Il Concessionario è inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato per propria colpa, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità, diretta o indiretta, dipendente dall'esercizio della concessione, sotto il profilo civile e penale.

5. Il Concessionario risponde, inoltre, nei confronti del Comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o cose da parte del pubblico intervenuto alle manifestazioni, gare o esibizioni dallo stesso organizzata.

6. Il Concessionario, oltre alle cauzioni provvisoria e definitiva previste nel Disciplinare di Gara, dovrà stipulare:

a) una polizza assicurativa globale fabbricati con primaria Società di Assicurazione, sull'immobile e sugli impianti in esso contenuti di importo almeno pari ad €900.000,00. Eventuali franchigie e/o scoperti relativi a tale polizza saranno a totale carico del Concessionario.

b) una polizza di responsabilità civile verso terzi, gli utenti della piscina e i loro accompagnatori, ivi compresi il personale dipendente, i collaboratori, i conduttori degli impianti, ecc, in conseguenza di tutte le attività gestite od organizzate in base al presente Capitolato. I massimali di polizza non devono essere inferiori a:

- per sinistro pari a Euro 1.500.000,00;
- persone e terzi a persona, pari a Euro 1.500.000,00
- cose pari a Euro 500.000,00

Ferma restando l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti tali massimali e/o eventuali franchigie.

7. Entrambe le polizze dovranno essere di durata pari a quella della concessione e devono essere consegnate al Committente, in copia autentica, tassativamente, entro la data di inizio della concessione.

8. Copia delle quietanze di pagamento relative al rinnovo delle polizze di cui al precedente punto dovranno essere tempestivamente trasmesse all'Amministrazione Comunale.

9. Le Società e le Associazioni che svolgono attività sportive sono tenute ad assicurare i propri associati secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 29 – Osservanza dei contratti collettivi di lavoro.

1. Il Concessionario si obbliga ad osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese nel settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore nella località per il tempo di durata della presente concessione, anche dopo la scadenza dei contratti nazionali collettivi e degli accordi locali fino alla loro sostituzione anche se il

Concessionario non sia aderente alle società stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione del Concessionario stesso e da ogni altra sua giustificazione giuridica, economica e sindacale.

2. In caso di inottemperanza accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà al Concessionario e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e sequestrerà la cauzione fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Il Concessionario non potrà opporre eccezioni al Comune né avrà titolo a risarcimento danni.

3. Il servizio sarà svolto rispettando tutte le norme vigenti in materia di contratti di servizio, sicurezza, prevenzione, infortuni, igiene del lavoro, leggi antinquinamento e norme della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni) ed ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio di cui trattasi.

4. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere alla ditta la produzione delle certificazioni che dimostrino il rispetto del regolare trattamento del personale.

5. Il Concessionario assume la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" previsti dal D. Lgs. N° 81/2008; dovrà inoltre individuare il Responsabile della sicurezza dell'impianto, ai sensi del D.M. 18.03.96 e s.m.i. ("Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio d'impianti sportivi").

6. Sono a carico del Concessionario, tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune, e con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni altro indennizzo.

7. Parimenti, il personale adibito al servizio di cui alla presente concessione è obbligato a tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli utenti e in particolare dei minori, dei genitori e del personale di accompagnamento. Il Comune potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio e/o che non osservi un contegno corretto o usi un linguaggio scorretto e riprovevole.

Art. 30 – Sospensione dei Servizi.

1. Il Concessionario non può in alcun modo sospendere la gestione della piscina, in quanto intesa come pubblico servizio.

2. Al Concessionario, fermo restando quanto stabilito al precedente art. 9, potrà essere concesso di sospendere temporaneamente i servizi di cui alla presente concessione per limitati periodi previa comunicazione immediata all'Amministrazione, esclusivamente nei seguenti casi:

- nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti quali la mancata erogazione di acqua e di energia elettrica conseguenti a mancata fornitura da parte degli Enti specificatamente preposti;
- per impraticabilità del complesso dovuto a cause di forza maggiore, valutabili da parte del Responsabile Tecnico del Concessionario, che rendano gli impianti inagibili e impongano la sospensione delle attività.

Art. 31 - Penalità

1. Qualora il Concessionario non inizi il servizio entro i sei (6) mesi dalla data di affidamento del servizio stesso sarà passibile di una penalità di € 250,00 (diconsi euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

2. Per ogni interruzione di servizio si applicherà una penale di €50,00 (euro cinquanta/00). Si intende per interruzione di servizio la situazione in cui, qualunque sia la causa, con la sola esclusione di quanto specificato nell'art. 30, in orario di servizio, il complesso sia non utilizzabile per periodi superiori ad una ora; più ore di non utilizzabilità del complesso, anche nella stessa giornata, costituiscono più interruzioni di servizio.

3. Per la mancata attuazione e/o completamento degli interventi previsti nel progetto esecutivo, secondo il cronoprogramma presentato in sede di offerta, per ogni giorno di ritardo si applicherà una penale di €100,00.

4. Per violazioni a quanto prescritto dall'Art 17, relativamente alla raccolta ed informatizzazione dati, si applicheranno le seguenti penali:

a) ritardi nella consegna dei fascicoli tecnici per ogni mese di ritardo, riferito a ciascun intervento effettuato, €250,00

b) ritardi nel fornire il resoconto dell'attività di controllo e manutenzioni effettuate per ogni settimana di ritardo, riferito a ciascun semestre, a partire dalla data di affidamento dell'appalto, €100,00.

5. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:

a) Inadempienze negli interventi di pulizia ed igiene degli impianti (compreso la conformità delle acque alle norme sanitarie): da un minimo di Euro 100,00 a un massimo di Euro 500,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;

b) Mancato rispetto delle norme sull'organizzazione del lavoro: da un minimo di Euro 100,00 a un massimo di Euro 750,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;

c) Mancata manutenzione ordinaria degli impianti, delle strutture e delle attrezzature: da un minimo di Euro 100,00 a un massimo di Euro 500,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;

d) Atteggiamiento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico: da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 200,00 per ogni rilievo accertato.

6. Le penali suddette sono tutte cumulabili fra di loro ed è fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità di ogni ulteriore danno.

7. Al verificarsi dei ritardi di cui ai commi 1, 3 e 4, il Comune applicherà direttamente la relativa penale.

8. Il verificarsi di manchevolezze di cui ai commi 2 e 5 e/o altri inadempimenti di servizio, imputabili al Concessionario o derivanti da inosservanza, da parte di quest'ultimo, delle norme contenute nel presente capitolato, nelle norme tecniche (e/o in quant'altro qui allegato e/o richiamato) o delle norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo in materia, è contestato dal Comune, per iscritto, a mezzo lettera Raccomandata A.R. (o fax) entro giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla piena conoscenza del fatto.

Al Concessionario viene riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni del Comune; tale termine non può essere inferiore a giorni 3 (tre) (naturali e consecutivi) e superiore a giorni 10 (dieci) (sempre naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento – da parte della ditta concessionaria – della nota di contestazione del fatto. La ditta affidataria ha facoltà di presentare proprie memorie giustificative e difensive sull'inadempienza riscontrata. Esaminate dette memorie – o trascorso infruttuosamente il termine assegnato – è facoltà del Comune, a insindacabile giudizio del competente Responsabile, applicare le relative sanzioni pecuniarie, mediante irrogazione della sanzione e, in caso di mancato versamento della stessa nei termini stabiliti dal Comune, mediante rivalsa sulla cauzione (escussione della fideiussione).

9. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme di legge, di regolamento o di atti amministrativi (nazionali, regionali o locali) in materia – e ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali o civili – per la mancata o ritardata o parziale o difforme esecuzione degli obblighi e/o degli oneri qui previsti (o previsti negli atti o documenti qui richiamati o allegati) non imputabili a cause di forza maggiore, il Comune si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art.32 - Domicilio dell'affidatario

1. Ai fini degli adempimenti di cui al presente Capitolato, l' affidatario dovrà eleggere domicilio nel Comune di Scalea.

Art.33 - Revoca e recesso

1. In caso di grave inadempimento delle obbligazioni, per continuate irregolarità commesse dal Concessionario nella conduzione del Servizio, rispetto a tutto quanto disposto nella convenzione, il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la revoca della concessione con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni.

2. Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso il Comune provvederà all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento, ferma restando l'acquisizione di tutte le opere realizzate.

3. Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e previsione di eventuale indennizzo a favore del Concessionario.

4. E' comunque prevista la risoluzione del contratto nei casi:

- a) di mancata realizzazione degli interventi di cui all'art. 12 e del contestuale mancato pagamento del canone indicato nell'art. 3.
- b) di scioglimento o cessazione della Concessionaria.

Art.34 - Controversie

1. Le parti rinunciano al ricorso ad un collegio arbitrale in caso di controversie.

2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario in ordine all'esecuzione del servizio, verrà deferita al giudizio presso il Foro di Paola.

Art.35 – Trattamento dei dati

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati, si informa che i dati forniti dal Concessionario sono trattati dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Scalea.

2. Il Concessionario, a sua volta, deve trattare i dati e custodirli nel rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). Il trattamento dei dati conferiti deve avvenire con logiche strettamente correlate alle finalità del servizio e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedirne l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art.36 – Passaggio di Gestione

1. Alla conclusione del presente contratto, qualora la gestione del servizio venisse affidata in base ad appalto a Ditta diversa dalla contraente, quest'ultima si impegna a fornire gratuitamente l'assistenza necessaria affinché il passaggio alla nuova gestione avvenga con il minor disagio possibile per gli utenti.

Art.37 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si richiamano alle normative vigenti con riserva di applicazione delle future norme che venissero a disciplinare la materia.

Art. 38 - Spese ed oneri

1. Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti l'aggiudicazione della presente concessione, spese di segreteria, rogito, bollo, registrazione e quant'altro necessario, ivi incluse le tasse e le imposte, che potessero riguardare a qualsiasi titolo il rapporto od il soggetto del medesimo, nessuna esclusa ed eccettuata senza diritto di rivalsa, sono a carico del soggetto aggiudicatario.

TITOLO II - (DISCIPLINARE DI GARA)

Art. 39 – Atti di riferimento

1. Le norme che seguono integrano, unitamente a quelle precedenti del Titolo I, il Bando di Gara per l'assegnazione della concessione del Servizio pubblico della Piscina Comunale.

2. Il rapporto di concessione di servizi di cui all'articolo 1 è disciplinato, oltre che dal presente capitolato-disciplinare, dall'articolo 30 del decreto legislativo 163/2006 ed art. 90 della Legge 289/2002.

Art. 40 – Soggetti ammessi a partecipare

1. Possono partecipare alla gara i soggetti indicati alle successive lettere a), b), c) e che siano in possesso, **a pena di esclusione automatica dalla gara**, dei requisiti atti a dimostrare la capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al successivo art. 42:

a) Società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva, discipline sportive associate a Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, con statuto che comprende l'attività oggetto del presente appalto, a questi, in sede di valutazione, a norma dell'art. 90 della Legge 289/02 e delle indicazioni date con delibera di C.C. N°. 14 del 29/09/2009, **è riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 20 punti**;

b) i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 iscritte alla competente camera di commercio e che esercitino attività, ancorchè non esclusive, di gestione di impianti e di servizi sportivi oggetto del presente appalto;

c) imprese temporaneamente raggruppate, con le modalità di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e/o le associazioni temporanee costituite tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b). In questo caso le ditte che sottoscrivono l'istanza di partecipazione e che dichiarano di volersi temporaneamente riunire per concorrere alla presente gara in raggruppamento, devono indicare la capogruppo ed assumere contestualmente impegno a conferire mandato collettivo e procura in caso di aggiudicazione. Ciascuna impresa partecipante dovrà, inoltre, dichiarare di essere in possesso dei previsti requisiti. E' fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente stesso partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. In tal caso saranno escluse dalla gara tanto la singola impresa, quanto il raggruppamento a cui la stessa ha partecipato. Pertanto i consorzi stabili costituiti ai sensi dell'art.2615 del c.c., nonché i consorzi costituiti ex L.422/90 ed ex L.443/85, sono tenuti ad indicare, pena l'esclusione dalla gara, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, pena l'esclusione dalla gara del consorziato e del consorzio. In caso di RTI nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori raggruppati.

2. resta inteso che il partecipante non potrà richiedere compensi per qualsiasi spesa e/o onere comunque sostenuti per l'elaborazione e la presentazione della presente offerta.

Art. 41 Sopralluogo

1. E' obbligatorio per le ditte concorrenti, a pena di esclusione, effettuare il sopralluogo presso la sede in cui dovrà eseguirsi il servizio, previo appuntamento da fissare con il funzionario referente dell'Ufficio Tecnico o suo sostituto- e dovrà essere compiuta entro il termine ultimo del decimo giorno antecedente a quello fissato per la gara.

2. Tale sopralluogo dovrà essere eseguito dal legale rappresentante del soggetto partecipante o da un incaricato di comprovata competenza tecnica a ciò delegato per iscritto. In occasione della visita dovrà essere compilato apposito verbale che sarà allegato all'offerta, riportando la data in cui è stata effettuata la visita e la firma del rappresentante dell'offerente e dal rappresentante del Comune. In caso di R.T.I. il sopralluogo dovrà essere eseguito dall'impresa capogruppo ovvero dall'impresa alla quale verrà conferito il mandato in caso di aggiudicazione. Si precisa che l'incaricato da un'impresa non potrà eseguire il sopralluogo per altre imprese.

3. Si precisa che allo stato attuale la struttura non è ancora stata consegnata al Comune di Scalea in quanto sono in corso l'ultimazione dei lavori principali e l'opera risulta priva delle componenti di seguito elencate, non installati dalla ditta esecutrice dei lavori al fine evitare atti vandalici e/o furti. Pertanto, l'offerta del concorrente non dovrà tenere conto di queste mancanze:

- intera componentistica del quadro elettrico zona spogliatoi;
- n. 48 frutti relativi a punti luce e punti presa dei locali spogliatoi;
- n. 6 lavelli completi di rubinetterie;
- n. 5 vasi igienici;
- n. 2 cassette di scarico;
- mostre interne ed esterne per due porte interne;

Art. 42 Requisiti per la partecipazione alla gara.

1. La partecipazione alla gara è subordinata al possesso dei requisiti di seguito indicati, pena l'esclusione dalla stessa:

- **Requisiti di ordine generale** (a valere per il singolo e/o per tutti i soggetti componenti il raggruppamento partecipante alla gara):

a) non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ovvero insussistenza di provvedimenti ostativi all'assunzione di pubblici contratti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

b) l'inesistenza delle cause ostative di cui alla legge n.575/65 e successive modificazioni (normativa antimafia);

c) non aver rinunciato, negli ultimi cinque anni, alla gestione di impianti sportivi pubblici;

d) non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni di gestione di impianti sportivi pubblici per fatti addebitabili al gestore;

e) non avere debiti nei confronti del Comune a qualsiasi titolo;

- **Requisiti di capacità economico-finanziaria**

f) essere in possesso e produrre referenze di almeno due banche indirizzata al Comune di Scalea (espressamente riferite alla presente procedura di gara e non sostituibile con autocertificazione), con le quali il concorrente intrattiene rapporti, che sostanzialmente attestino la capacità economica e finanziaria dell'impresa, con particolare riferimento all'assolvimento puntuale degli impegni della stessa nei confronti dell'Istituto;

g) fatturato dell'ultimo triennio con indicazione delle attività attinenti svolte con indicazione dei committenti e dei periodi valore minimo di **€100.000,00**;

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito di cui alla presente lettera dovrà essere posseduto, almeno per il 60%, dall'impresa capogruppo e la restante percentuale, cumulativamente, dalle mandanti, a ciascuna delle quali è comunque richiesto almeno il 20% di quanto richiesto cumulativamente;

- **Requisiti speciali di capacità tecnica e professionale**

h) iscrizione, laddove previsto dalla normativa di riferimento e dalla natura giuridica del soggetto, alla C.C.IA.A. (Registro imprese) ovvero, se cooperative dovranno essere iscritte all'albo delle società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle attività produttive) del 23.6.2004 e, se cooperative sociali, all'Albo regionale delle Cooperative Sociali, ancora se imprese non italiane residenti in uno stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello stato U.E. di residenza, tutte con oggetto sociale comprendente l'attività oggetto del presente appalto; così come, anche, le Società ed associazioni sportive, di cui alla lettera a) del precedente art. 40 devono possedere statuto redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autentica che comprende, tra gli oggetti sociali, l'attività oggetto del presente appalto;

i) elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi;

l) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;

Art. 43 - Presentazione delle offerte

1. I plichi contenenti le documentazioni e l'offerta tecnica-economica, **a pena di esclusione dalla gara**, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Ente, entro il termine perentorio di cui al punto **8.1** ed all'indirizzo di cui al punto **8.2 del bando di gara**.

2. Nel caso di utilizzo del servizio postale farà fede il timbro di arrivo presso l'Ufficio Postale di Scalea e pertanto non saranno accolte le offerte recanti timbro postale con data successiva alla scadenza prevista al punto **8.1 del bando di gara**.

3. I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno oltre all'intestazione del **mittente**, all'indirizzo dello stesso ed ai **codici fiscali del concorrente o dei concorrenti** le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno** e all'**ora** dell'espletamento della medesima.

4. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

5. I plichi devono contenere al loro interno **tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura**, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente:

- a) **"A – Documentazione Amministrativa"**;
- b) **"B - Offerta Tecnica - Qualitativa"**;
- c) **"C - Offerta Economica"**.

Art. 44 – Contenuto delle offerte

1. La busta **"A – Documentazione Amministrativa"**, a pena di esclusione dalla gara, deve contenere:

a) **Istanza di Partecipazione** alla gara in bollo o, per i soggetti esenti (ONLUS), in carta semplice. Detta domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

b) **dichiarazione/i sostitutiva/e** resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara:

b.1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b.2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ;

b.3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

b.4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b.5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

b.6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

b.7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

b.8) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

b.9) di essere in possesso della regolarità contributiva e di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita, indicando le relative posizioni previdenziali e assicurative;

b.10) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) (barrare la casella che interessa)

- che l'impresa non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99
- ovvero
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
- che l'impresa è in regola con le norme della suddetta Legge n. 68/99 ai sensi dell'art. 17 della Legge stessa;

b.11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b.12) che l'impresa,

- è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. (Registro imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello stato U.E. di residenza con oggetto sociale comprendente l'attività oggetto del presente appalto;

- (in caso di cooperative) che la cooperativa è iscritta all'albo delle società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle attività produttive) del 23.6.2004 e, se cooperative sociali, all'Albo regionale delle Cooperative Sociali, con oggetto sociale comprendente l'attività oggetto del presente appalto;

- (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza) numero di iscrizione, data di iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, ivi compresi quelli cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza), con oggetto sociale comprendente l'attività oggetto del presente appalto;

- non è iscritta C.C.I.A.A. (Registro imprese), laddove previsto dalla normativa di riferimento e dalla natura giuridica del soggetto, Statuto od altro con oggetto sociale comprendente l'attività oggetto del presente appalto;

b.13) l'indicazione della denominazione, ragione sociale e sede delle imprese con le quali l'impresa si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ovvero, di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa;

b.14) che l'impresa non si trova in situazioni di collegamento formale o sostanziale - anche ai sensi dell'art. 2359 c.c. - con altre imprese partecipanti alla gara;

b.15) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall'obbligo di rispettare le norme di cui al D.lgs. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro;

b.16) di non aver rinunciato, negli ultimi cinque anni, alla gestione di impianti sportivi pubblici;

b.17) di non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni di gestione di impianti sportivi pubblici per fatti addebitabili al gestore;

b.18) di non avere debiti nei confronti del Comune di Scalea a qualsiasi titolo;

b.19) di avere preso visione del complesso natatorio e delle sue componenti impiantistiche, e ritenerli idonei alle attività da svolgervi (ed allega il relativo verbale di sopralluogo);

b.20) di impegnarsi ad eseguire, nel periodo di vigenza della concessione, gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile, nonchè tutti gli obblighi derivanti dal capitolato d'onere ed in particolare di impegnarsi ad eseguire i lavori di Completamento e di Miglioramento Funzionale di cui all'Art. 12 del Capitolato d'Oneri, nei termini e nei tempi indicati nella Busta "**B - Offerta Tecnica - Qualitativa**";

b.21) di trasmettere qualsiasi tipo di comunicazione al seguente numero di fax:_____.

b.22) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (art. 37, comma 14, del D.Lvo n. 163/2006);
- la quota di partecipazione al Raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente (art. 37, comma 13, del D.Lvo n. 163/2006);

La/e **dichiarazione/i** **sostitutiva/e** di cui alla presente lettera b) deve/devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la

medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Le **dichiarazioni sostitutive** relative alle fattispecie di cui alle lettere **b.2)** e **b.3)**, devono essere rese anche dai **soggetti** previsti dall'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti D.Lgs 163/2006;

c) documentazioni da produrre:

- c.1) elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi;
- c.2) documentazione probatoria del volume d'affari globale realizzato, relativo agli ultimi tre esercizi, non inferiore a complessivi € **100.000,00**, (si dovranno allegare le dichiarazioni IVA o idonea documentazione fiscale riferite al triennio in copia autenticata da pubblico ufficiale o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentate ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000);
- c.3) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
- c.4) copia conforme, laddove previsto dalla normativa di riferimento e dalla natura giuridica del soggetto, di iscrizione alla C.C.IA.A. (Registro imprese) ovvero, se cooperative dovranno essere iscritte all'albo delle società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle attività produttive) del 23.6.2004 e, se cooperative sociali, all'Albo regionale delle Cooperative Sociali, ancora se imprese non italiane residenti in uno stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello stato U.E. di residenza, **comprendente l'attività avente oggetto del presente appalto, tra gli oggetti sociali;** (ovvero) in caso di Società ed associazioni sportive, copia conforme dello statuto redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autentica **che comprende, tra gli oggetti sociali, l'attività oggetto del presente appalto;**
- c.5) Verbale di sopralluogo e consistenza presso la piscina comunale, timbrato e firmato tra il rappresentante dell'Impresa e l'incaricato del Comune, (un rappresentante appositamente delegato per ogni concorrente);
- c.6) copia del capitolato d'oneri siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per presa visione ed accettazione dalla o dalle persone legalmente autorizzate, (per le ATI il capitolato deve essere sottoscritto da tutte le partecipanti ovvero, se ATI già costituita, dalla sola mandataria);
- c.7) cauzione provvisoria di €6.000,00, redatta nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 45;
- c.8) Certificato generale del Casellario Giudiziario, e/o dei Carichi pendenti, di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara, ovvero dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. n° 445/2000, da farsi per il Titolare della Ditta e per il Direttore Tecnico, se questi è persona diversa dal titolare, se trattasi di Impresa individuale; per il Direttore Tecnico e per tutti i Soci se trattasi di Società in nome collettivo; per il Direttore Tecnico e per gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza se trattasi di altri tipi di Società e Consorzi;
- c.9) **almeno una referenza bancaria** (non sostituibile con autocertificazioni) indirizzate al Comune di Scalea (espressamente riferite alla presente procedura di gara);
- c.10) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): mandato collettivo gratuito ed irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
- c.11) **Atto d'impegno (da prodursi come documento separato) con il quale il concorrente si assume la responsabilità della presa in consegna, la custodia e guardiania dell'immobile nel momento stesso della consegna della piscina dalla parte della ditta esecutrice al Comune di Scalea. Questo impegno risulta di fondamentale importanza al fine di evitare atti vandalici e/o furti che potrebbero verificarsi dal momento della consegna della piscina dalla parte della ditta esecutrice al Comune di Scalea al momento della consegna della stessa struttura all'affidatario della concessione del servizio di gestione.**

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui alle lettere a), b) e c) **a pena di esclusione dalla gara**, devono contenere tutto quanto previsto nei predetti punti.

2. La busta “B – Offerta Tecnica - Qualitativa”, a pena di esclusione dalla gara, deve contenere:

- a) Copia del computo metrico dei lavori di Completamento approvato con **G.C. n°150 del 18.12.09**, fornito dal Comune e siglato in ogni pagina per presa visione ed accettazione dalla o dalle persone legalmente autorizzate, (per le ATI il capitolato deve essere sottoscritto da tutte le partecipanti ovvero, se ATI già costituita, dalla sola mandataria), con l'indicazione di eventuali lavori aggiuntivi offerti, (indicandone i relativi costi e tempi di esecuzione) (MAX 5 punti);

b) Progetto di miglioramento funzionale, completo di ogni elaborato necessario per la definizione tecnica ed economica degli interventi e composto, minimo, dai seguenti elaborati:

- relazione particolareggiata, con l'indicazione dettagliata, per ciascuna fase, dell'ubicazione, delle caratteristiche tipologiche degli interventi;
- computo estimativo dei lavori, con l'indicazione degli importi di spesa previsti, totali e per per ciascuna delle tre fasi di intervento (prioritari, a breve e medio termine);
- cronoprogramma dei lavori con indicazione dei tempi di esecuzione distinti: tra interventi: prioritari, a breve e medio periodo (fermo restando il termine di 6 mesi concesso per rendere fruibile e funzionante la struttura con gli interventi prioritari ed il termine massimo di 5 anni dalla data di affido della concessione, per la realizzazione di tutti gli interventi).

c) Piano gestionale tecnico-organizzativo. L'Impresa dovrà presentare una proposta di gestione e di organizzazione dell'attività, ai fini della ottimale realizzazione del servizio oggetto dell'appalto. Il progetto dovrà contenere le modalità organizzative che si intendono attuare segnalando in particolare gli elementi che saranno oggetto di valutazione art. 46;

d) Piano economico finanziario della gestione che illustri, in funzione della stima dei volumi della domanda dei servizi e del conseguente dimensionamento dei volumi di offerta, la previsione analitica dei costi e dei ricavi di gestione ed indichi, altresì, una proposta di piano tariffario (tariffe da applicare per la fruizione dei servizi erogati nell'impianto sportivo).

3. La busta "C - Offerta Economica", a pena di esclusione dalla gara, deve contenere: l'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante, espressa sia in cifre che in lettere senza abrasioni o correzioni di sorta, indicante il **CANONE annuo** offerto per la gestione dell'impianto in oggetto. Non sono ammesse offerte pari o inferiori all'importo posto a base di gara tenendo conto che il canone annuo, posto a base d'asta é pari a € 15.000,00 (euro quindicimila/00), oltre IVA se dovuta. Resta inteso che in caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e l'offerta espressa in lettere si terrà conto di quanto espresso in lettere. Inoltre, in caso di correzioni, le stesse dovranno essere confermate e sottoscritte; Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Art. 45 Cauzioni.

1. Cauzione provvisoria: L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria di €6.000,00 (seimila/00), costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, secondo le modalità definite dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente, a conclusione della gara, nei confronti delle ditte non aggiudicatarie, con esclusione della seconda in graduatoria e, al momento della sottoscrizione del contratto, nei confronti della ditta aggiudicataria e della seconda in graduatoria.

2. Cauzione definitiva: La Ditta aggiudicataria è obbligata a costituire, prima dell'avvio del servizio, una garanzia fidejussoria di €30.000,00 (trentamila/00), mediante fidejussione bancaria o assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 113 del D.lvo 163/2006, che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, nonché eventuali danni arrecati alla struttura ed agli impianti per incuria o mancata manutenzione. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questa Amministrazione. L'affidatario é obbligato a reintegrare l'importo cauzionale suddetto qualora lo stesso venisse utilizzato in tutto o in parte a seguito di inadempienze contrattuali.

La fidejussione deve prevedere:

- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice civile;

- di operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale;
- di validità di minimo 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Art. 46 Criterio di aggiudicazione – Assegnazione dei punteggi.

1. L'aggiudicazione dell'appalto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 del medesimo D.Lgs. 163/2006.

2. L'aggiudicazione verrà effettuata a favore dell'offerente che risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara, avrà ottenuto complessivamente il maggior punteggio, sulla base dei seguenti elementi di valutazione e dei relativi punteggi:

A – Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche -	<u>20 PUNTI</u>
B – Progetto di Completamento e Progetto di Miglioramento Funzionale –	<u>MAX 30 PUNTI</u>
C - Piano Gestionale Tecnico-Organizzativo -	<u>MAX 20 PUNTI</u>
D - Piano Economico Finanziario -	<u>MAX 20 PUNTI</u>
E – Canone Offerto –	<u>MAX 10 PUNTI</u>

PER UN PUNTEGGIO COMPLESSIVO MAX 100 PUNTI

3. di seguito si specificano criteri di assegnazione dei punteggi:

<u>A – Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche. 20 PUNTI</u>	
In ossequio alle finalità di promozione dell'associazionismo dilettantistico sportivo contenute nei commi 24, 25 e 26 art. 90 della legge 289/2002, ed in conformità a quanto stabilito nella Deliberazione di C.C. N°. 14 del 29/09/2009, viene attribuito un punteggio di <u>punti 20 (VENTI)</u> a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.	

<u>B – Progetto di Completamento e Progetto di Miglioramento Funzionale. MAX 30 PUNTI</u>		Punteggio Parziale
B.1	Progetto di completamento. Per le migliori offerte sul progetto di completamento redatto dall'Ente saranno al assegnati massimo punti 5 (cinque). I criteri saranno: la tempistica (inf. a sei mesi) <u>massimo 3 (tre) punti</u> ed i lavori in più <u>massimo 2 (due) punti</u> .	5
B.2	Progetto di Miglioramento Funzionale. Il progetto di miglioramento funzionale sarà valutato assegnando al massimo punti 25 (venticinque). I criteri saranno: <ul style="list-style-type: none"> – bontà progettuale dell'offerta data sulla base della validità e completezza del progetto al <u>massimo 10 (dieci) punti</u>; – tempistica prevista nel crono-programma degli interventi, riferito sia a quelli a breve che a medio periodo, con un <u>massimo di 10 (dieci) punti</u>, in funzione della tempistica più breve (dei quali max 5 relativi agli interventi a breve termine su base bimestrale, e max 5 relativi agli interventi a medio termine su base trimestrale); – Importo globale degli interventi e loro validità sotto il profilo tecnico, congruità economica degli interventi proposti, <u>massimo di 5 (cinque) punti</u>. 	25

<u>C – Piano Gestionale Tecnico-Organizzativo. MAX 20 PUNTI</u>		Punteggio Parziale
Il progetto dovrà contenere le modalità organizzative che si intendono attuare segnalando in particolare gli elementi che saranno oggetto di valutazione, per come		

di seguito meglio indicate:		
C.1	numero delle attività proposte (per ogni attività punti 1): <u>max punti 8</u>	8
C.2	descrizione del personale da utilizzare e dell'organizzazione del servizio, etc.: <u>max punti 2</u>	2
C.3	numero delle ore settimanali di apertura della segreteria: <u>max punti 2</u>	2
C.4	data di attivazione del servizio (tempo in meno rispetto ai sei mesi previsti - 1 punto ogni 10gg in meno): <u>max punti 5</u>	5
C.5	numero delle giornate riservate all'attività organizzati o patrocinati dal Comune (MAX 10 l'ANNO): <u>max punti 3</u>	3

<u>D – Piano Economico Finanziario. MAX 20 PUNTI</u>		Punteggio Parziale
D.1	Validità del piano economico-finanziario: <u>max punti 8</u>	8
D.2	Sistema tariffario riferito ai vari servizi previsti: <u>max di 12 punti.</u> <i>I punteggi relativi al sistema tariffario sono attribuiti calcolando per ciascuna offerta la media delle tariffe offerte per i vari servizi previsti in ciascuna offerta, ed assegnando il massimo punteggio alla tariffa media più bassa ed in proporzione lineare decrescente a tutte le altre offerte.</i>	12

<u>E – Canone Offerto. MAX 10 PUNTI</u>	
E.1	<p>Canone Annuo offerto: <u>max punti 10.</u> <i>Il massimo punteggio sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il canone più elevato rispetto al canone annuo minimo (Euro 15.000,00) ed in proporzione decrescente per le altre offerte secondo la formula:</i></p> $P_{\text{off.i}} = (C_{\text{off.i}} / C_{\text{off.Max}}) * 10.$ <p>Dove:</p> <p>$P_{\text{off.i}}$ = punteggio attribuito offerta;</p> <p>$C_{\text{off.i}}$ = Canone Annuo offerta i.ma;</p> <p>$C_{\text{off.Max}}$ = Canone Annuo offerta massima</p> <p>10 = punteggio massimo</p>

4. In tutti i criteri, ove possibile, la Commissione attribuirà il punteggio massimo al maggiore parametro riscontrato ed in proporzione lineare decrescente per parametri inferiori delle altre offerte presentate. Ove non possibile saranno assegnati i punteggi, quale media dei giudizi espressi dai membri della commissione, che esprimeranno il proprio giudizio assegnando un valore parametrico tra 0 ed 1, che moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al singolo fattore determinerà il punteggio da assegnare.

5. L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione del servizio anche nel caso in cui fosse pervenuta una sola offerta purché ritenuta valida.

6. A parità di punteggio verrà data preferenza alle Associazioni Sportive di cui all'elemento **A – Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche.** In caso di ulteriore parità si darà

precedenza alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore per l'elemento **B) Progetto di Completamento e Progetto di Miglioramento Funzionale**. In caso di ulteriore parità, si procederà via via con i vari elementi. In caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio ai sensi dell'art. 77 secondo comma del R.D. n. 827/24.

7. In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta aggiudicataria che segue la prima, nella graduatoria formulata nel relativo verbale della Commissione giudicatrice, ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

8. Entro i termini di validità dell'offerta economica la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.

Art. 47 Modalità di svolgimento delle operazioni di gara.

1. Il giorno stabilito dal **punto 8.4 del Bando di Gara**, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Scalea si darà avvio alle operazioni di gara. La Commissione, ricevuti i plichi, in seduta pubblica, procederà alla verifica degli stessi e quindi all'apertura della busta "**A – Documentazione Amministrativa**" contenente la documentazione amministrativa per l'ammissibilità, operando nel contempo la verifica della presenza ed integrità delle altre buste per come indicato nel precedente art. 43 contenenti la documentazione tecnico-qualitativa e l'offerta economica.

2. Successivamente, per le sole ditte ammesse, la Commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione della documentazione per l'offerta tecnico-qualitativa aprendo la busta "**B - Offerta Tecnica – Qualitativa**" e procedendo all'attribuzione dei punteggi, secondo i criteri di valutazione riportati nel presente disciplinare.

3. Nell'ora, giorno e luogo che saranno successivamente comunicati alle imprese concorrenti a mezzo fax al numero comunicato dalle ditte stesse, la commissione procederà pubblicamente:

- A comunicare l'esito della valutazione dell'elemento tecnico-qualitativo
- Ad aprire, previa verifica dell'integrità dei sigilli, le buste "**C - Offerta Economica**" contenenti l'offerta economica dandone lettura;
- Ad attribuire il punteggio per la valutazione economica con le modalità riportate nel presente disciplinare;
- A formulare la graduatoria provvisoria determinata sulla scorta dalla somma dei punteggi relativi alla valutazione dell'elemento tecnico-qualitativo e dell'offerta economica attribuiti a ciascuna impresa concorrente.

Art. 48 Norme di richiamo.

1. Resta inteso che:

- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- tutta la documentazione prodotta per la partecipazione alla gara deve essere in lingua italiana;
- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non si procederà all'apertura ad all'esame del plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato con le modalità descritte nel presente disciplinare e bando o sul quale non sia esposta la dicitura relativa alla specificazione dell'oggetto della gara;
- non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto;
- non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti nelle buste sopra elencati.

2. Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di

prorogarne la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

3. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Amministrazione procederà ai controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai partecipanti ex art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) ai sensi di quanto previsto dagli artt. 71 e seguenti del predetto Testo Unico.

5. Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto in forma pubblica amministrativa, l'aggiudicatario sarà invitato a: costituire la cauzione definitiva, presentare ricevuta dell'avvenuto versamento del deposito spese di contratto a carico dell'appaltatore, depositare, in copia integrale (preferibilmente) originale, le polizze assicurative previste dal capitolato speciale d'appalto. Ove nel termine fissato nella suddetta comunicazione l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, ovvero in caso di accertata irregolarità di quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta o della sussistenza di cause di sospensione, divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della L. n. 575/1965, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, così come risultante dal verbale di gara.

6. L'aggiudicatario è tenuto a firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, comunque formatosi con l'aggiudicazione, e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.